

Direzione: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Area: AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00092 del 11/03/2021

Proposta n. 260 del 10/03/2021

Oggetto:

E-MOBILITY CONTRATTO DI FORNITURA E SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PER LA RISCOSSIONE PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEGLI UTENTI AUTORIZZATI PER LE RICARICHE ELETTRICHE PRESSO LE TORRETTE ELETTRICHE NELLA SEDE DI VIA DELLA PISANA, 1301- ROMA

Proponente:

Estensore	MENCARONI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MENCARONI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM I. DOMINICI	_____firma digitale_____
Direttore	LO FAZIO AURELIO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

E-MOBILITY CONTRATTO DI FORNITURA E SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PER LA RISCOSSIONE PER CONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEGLI UTENTI AUTORIZZATI PER LE RICARICHE ELETTRICHE PRESSO LE TORRETTE ELETTRICHE NELLA SEDE DI VIA DELLA PISANA, 1301- ROMA

IL DIRETTORE

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 24;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche;

VISTA la determinazione del Segretario Generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle Aree e degli Uffici presso il Consiglio Regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018 n. 777) e successive modifiche;

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019 n.720 (Disciplina degli atti amministrativi e gestionali del Consiglio regionale del Lazio. Linea Guida e approvazione dei frontespizi. Revoca della determinazione 11 giugno 2015 n. 392”;

VISTA il decreto del Presidente del Consiglio regionale 01 febbraio 2019, n.2 con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, è stato conferito al dott. Aurelio Lo Fazio l'incarico di Direttore del Servizio “Amministrativo”;

VISTA la determinazione del Segretario generale del 25 gennaio 2021, n. A00016 con la quale alla Dott.ssa Ines Dominici è stato conferito l'incarico ad interim di dirigente dell'Area "Gestione risorse e servizi strumentali" istituita nell'ambito del Servizio "Amministrativo".

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 255 del 10 dicembre 2019 concernente (Adozione del programma biennale 2020-2021 per l'acquisizione di forniture e servizi e del programma per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi – annualità 2020 del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA la determinazione del 29 settembre 2020, n. A00649 avente per oggetto: “*E-STATION S.r.l. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMMA 2. DELL'ARTICOLO 1), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, PER LA FORNITURA DI COLONNINE ELETTRICHE E ACCESSORI – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.477,12 CIG: ZB32E5B9B*”, con la quale sono state acquistate numero otto (8) torrette elettriche per ricarica, con doppia presa ognuna, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio di Via della Pisana, 1301 suddivise e localizzate in: quattro presso il parcheggio riservato ai Consiglieri e quattro presso il parcheggio ottagonale riservato ai dipendenti, per un totale di sedici posti macchina di ricarica elettrica usufruibili da utenti, che ne facciano richiesta, autorizzati dall'Ente;

TENUTO CONTO così come previsto nella su menzionata determinazione, che le suddette ricariche sono a titolo oneroso per gli utilizzatori al costo di euro 0.25 (IVA inclusa) a KWh, che potrà essere oggetto di adeguamento nel tempo;

RITENUTO di affidare la gestione amministrativa dei pagamenti effettuati dagli utilizzatori di ricarica elettrica alla EMOBITALY S.r.l., con sede legale in Milano, Largo Francesco Richini 2/A, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano con C.F./P.I. 09560370968 (n. REA: MI-2099047) che tratterà una percentuale del 20% (venti%) in fase di riversamento del riscosso al Consiglio regionale del Lazio, così come previsto dalla sopra riportata determinazione di acquisto;

CONVENUTO che il pagamento delle operazioni di ricarica avverrà tramite CARD assegnata ad ogni utente che ne farà richiesta e che sarà registrato sulla piattaforma della E-STATION, con addebito su conto corrente bancario o su carta di credito. L'affidatario mensilmente invierà la fatturazione dettagliata del consumo effettuato a tutti gli utilizzatori;

RITENUTO OPPORTUNO approvare la documentazione relativa al contratto con il quale il Consiglio regionale del Lazio affida alla E-MOBILITY S.r.l. la gestione amministrativa delle riscossioni relative ai pagamenti effettuati dagli utenti autorizzati (contratto – Allegato A e Allegato B) allegata al presente provvedimento come parte integrante della presente determinazione,

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di procedere all'approvazione del contratto e degli Allegati A e B, per la successiva sottoscrizione degli aventi diritto, l'allegata documentazione parte integrante e sostanziale della presente determinazione disciplinerà all'affidamento della gestione amministrativa delle riscossioni relative ai pagamenti effettuati dagli utenti per le ricariche elettriche effettuate presso le torrette installate presso la sede del Consiglio regionale del Lazio – Via della Pisana, 1301 Roma.

Dott. Aurelio Lo Fazio

CONTRATTO DI GESTIONE
DI
INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
TRA

EMOBITALY S.r.l., in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante Ing. Mirko Colaluca, con sede legale in Milano, Largo Francesco Richini 2/A, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano con C.F./P.I. 09560370968 (n. REA: MI-2099047) (di seguito "**Fornitore**"), di seguito collettivamente anche solo "**Parti**",

E

Consiglio regionale del Lazio, in persona di Aurelio Lo Fazio, con sede in Roma, via della Pisana, 1301, C.F. 80143490581, (di seguito "**Committente**")

PREMESSO CHE:

1. Il Committente è proprietario, e quindi titolare della gestione, di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, di seguito censiti nell'Allegato A) al presente contratto.
2. In forza del presente contratto, è intenzione del Committente affidare la gestione di tali infrastrutture a un soggetto di comprovata esperienza nel settore, selezionato sul mercato di riferimento;
3. Il Fornitore è un operatore specializzato nella gestione delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici e nella fornitura di servizi di ricarica agli EV Driver;
4. Il presente contratto è stato autorizzato tramite la determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. A00 del 2020;
5. per lo svolgimento della propria attività di business, il Fornitore fornisce, tra gli altri servizi: (i) l'accesso al network di ricarica da parte degli utenti finali; (ii) la contabilizzazione dei pagamenti relativi alle ricariche eseguite all'interno del network di ricarica da parte degli utenti finali; (iii) la gestione generale del funzionamento del network di ricarica inclusi i suoi sistemi informativi; (iv) ogni altro servizio o attività che l'Amministrazione intende affidare, per l'implementazione o il miglioramento della funzionalità, previa verifica di fattibilità tecnica ed economica da parte del Fornitore.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ART.1- PREMESSE

1. Le premesse e gli allegati al presente contratto (di seguito "**Contratto**") costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo, integrano la volontà negoziale delle Parti e precisano le obbligazioni a carico delle stesse.
2. Le pattuizioni qui convenute sono tutte essenziali ai fini del consenso alla stipula.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto il servizio di gestione remota (di seguito "**Servizio**"), eseguito dal Fornitore in nome proprio per conto del Committente, delle colonnine di ricarica (di seguito anche solo "**Punti di ricarica**" o, al singolare, "**Punto di ricarica**"), di proprietà del Committente, installate presso la sede in Roma, via della Pisana, 1301.
2. In particolare, il Fornitore si obbliga:
 - a) al collegamento dei Punti di ricarica al proprio portale (traffico dati della SIM card incluso - se presente);
 - b) alla gestione informatizzata delle operazioni di ricarica;
 - c) alla contabilizzazione delle ricariche eseguite nel singolo Punto di ricarica;
 - d) all'inserimento dei Punti di ricarica all'interno del proprio network di ricarica accessibile al pubblico (se richiesto dal Committente);
 - e) alla gestione dei pagamenti relativi alle sessioni di ricarica effettuate dagli utenti finali (se il Committente intende offrire il servizio di ricarica a pagamento);
 - f) alla formazione a distanza del personale incaricato delle verifiche sulla base del presente contratto.
 - g) alla fornitura di ogni supporto tecnico remoto all'utenza.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. In caso di impossibilità o ritardo di prestare il Servizio, per qualsiasi ragione determinata, nessuna responsabilità potrà essere imputata al Fornitore, purché non derivante da causa ad esso imputabile. Il fornitore a tali fini assume l'onere di individuare con ogni tempestività e ove possibile la causa e, qualora ascrivibile a forza maggiore, caso fortuito o fatto dell'Amministrazione o del terzo, si obbliga a segnalare la circostanza all'Amministrazione per gli interventi di spettanza.
2. Il Fornitore non è responsabile per danni derivanti da guasti o malfunzionamenti delle infrastrutture di ricarica o della fornitura di energia elettrica alle infrastrutture medesime, qualora ciò possa derivare, per ogni infrastruttura, da mancata connessione alla rete internet o alla mancanza di rete elettrica. In ogni caso, non risponde per danneggiamento o perdita di dati, non ascrivibile a proprie condotte commissive o omissive.
3. In caso di guasto informatico, il Fornitore, se ad esso imputabile, si impegna a ripristinare l'infrastruttura interessata entro il termine di 7 gg. lavorativi dall'evento, decorso il quale è automaticamente costituito in mora.

4. In particolare, ma non in via esaustiva, nessuna responsabilità potrà essere imputata al Fornitore in caso di mancato funzionamento, di mancata corretta manutenzione o di mancato corretto utilizzo delle infrastrutture di ricarica che impediscano la corretta prestazione del Servizio, ivi incluso qualsiasi danno di natura patrimoniale nonché relativo a danneggiamento o perdita di dati.
5. Il Fornitore consegna all'Amministrazione polizza assicurativa RC/RCT in vigore, per l'attività esercitata, di congruo massimale e si impegna a risottoscriverla alla scadenza o a pagare i premi periodici, per tutta la durata del contratto.

ART. 4 – AUTONOMIA DEL FORNITORE

1. Il Fornitore eserciterà l'attività oggetto del presente Contratto in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione dal Committente.
2. Il Fornitore si avvarrà di una propria struttura organizzativa e di propri mezzi per lo svolgimento dell'attività sopportando ogni relativa spesa e costo

ART. 5 – CORRISPETTIVO, PAGAMENTI, FATTURAZIONE

1. Quale corrispettivo per la prestazione del Servizio, per la durata di cui al successivo articolo 9 nonché per tutte le obbligazioni di cui all'articolo 2 assunte dal Fornitore con il presente Contratto, il Committente nulla verserà al Fornitore, avendo già provveduto ad anticipare le cinque annualità di contratto di cui al successivo articolo 9, per un corrispettivo di € 4.770,00.
2. Eventuali, ulteriori importi (dovuti, a titolo di esempio, all'installazione di altre colonnine di ricarica, ovvero alla durata successiva al quinquennio, ovvero a prestazioni aggiuntive rispetto a quelle dell'articolo 2) saranno corrisposti previa emissione di relativa fattura da parte del Fornitore. Il Committente effettuerà il pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di invio della fattura sul sistema di interscambio (SDI), mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore.

ART. 6 ACCESSO AL PUBBLICO, TARIFFA DI VENDITA, ROAMING

1. È facoltà del Committente decidere se abilitare o meno l'accesso al pubblico per ogni Punto di Ricarica. Se l'accesso al pubblico è abilitato, il Fornitore si impegna ad aggiungere il Punto di Ricarica all'interno del proprio network, accessibile agli utenti finali mediante tessere di ricarica, smartphone App e roaming con altri Provider di servizi di ricarica.
2. Il Committente dichiara e prende atto che l'abilitazione dell'accesso al pubblico comporterà la pubblicazione del Punto di Ricarica su diverse mappe pubbliche contenenti la posizione e la descrizione delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici accessibili al pubblico.
3. Se l'accesso pubblico è abilitato, il Committente può ridefinire la tariffa del servizio di ricarica; la tariffa consiste in massimo tre componenti: prezzo al kWh, prezzo al minuto e una tariffa fissa per ogni sessione di ricarica. Il Committente potrà quindi stabilire liberamente la tariffa richiesta tramite la combinazione, a sua discrezione, delle tre componenti sopra indicate. A tal

riguardo il Fornitore avrà il diritto di definire un importo massimo per ognuna delle tre componenti, al solo scopo di evitare l'inserimento di tariffe che comporterebbero il non utilizzo del Punto di Ricarica da parte degli utenti finali. La tariffa non è invece modificata per il personale interno e per le categorie di utilizzatori che il Committente si riserva di individuare.

4. È facoltà del Committente modificare la tariffa – anche sostanzialmente – in qualsiasi momento, senza preavviso e con effetto immediato; in tale ipotesi le sessioni di ricarica immediatamente successive al cambio di tariffa saranno contabilizzate con la nuova tariffa.
5. Il Fornitore si impegna a offrire il servizio di ricarica agli utenti finali senza operare una trasformazione delle tariffe decise dal Committente (a titolo esemplificativo: aggiunta di un margine o ricarico sulle tariffe), impegnandosi quindi ad offrire all'utente finale il servizio di ricarica al prezzo deciso dal Committente. Il Fornitore si riserva unicamente il diritto di aggiungere un costo fisso (a carico dell'utente finale) a copertura dei costi amministrativi e finanziari della sessione di ricarica. In nessun caso il costo fisso aggiunto dal Fornitore al prezzo di vendita del servizio di ricarica potrà essere superiore ad euro 1,00 (uno/00), IVA inclusa, per sessione di ricarica.
6. Le Parti convengono che qualora l'utente finale utilizzi il Punto di Ricarica accedendovi tramite un Provider in Roaming, la tariffa a cui il Provider in Roaming offre il servizio non è ad esse nota, dando contestualmente atto che potrebbe essere anche significativamente differente dalla tariffa decisa dal Committente, considerato che il Fornitore non ha potere sulla determinazione della tariffa decisa dal Partner in Roaming.

ART. -7 RIMBORSO PER IL COMMITTENTE

1. Il Fornitore si impegna a rimborsare al Committente per le ricariche eseguite a pagamento l'importo determinato secondo la tariffa prevista al precedente art. 6.3. I pagamenti dovranno avvenire su base trimestrale e dovranno raggiungere una soglia minima pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), IVA esclusa; nel caso in cui la soglia minima non venisse raggiunta, gli importi non pagati saranno aggiunti al pagamento degli importi maturati nel trimestre successivo, fino al raggiungimento della soglia minima. I dettagli delle sessioni di ricarica e dei relativi importi potranno essere scaricati dalla piattaforma che il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Committente per poter verificare l'operatività dei Punti di Ricarica.
2. Il Committente, effettuato il suddetto accesso ai sistemi, emetterà un documento avente valore fiscale al Fornitore, relativo agli importi previsti al precedente art. 7.1. Il Fornitore, una volta verificata la correttezza degli importi, effettuerà il pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Committente.

ART. -8 GESTIONE DEI PAGAMENTI RELATIVI A UN GRUPPO DI UTENTI

1. Qualora il Committente intenda offrire il Servizio a pagamento con condizioni particolari (quindi senza abilitare l'accesso al pubblico per il Punto di Ricarica oppure con tariffe diverse da quelle definite all'articolo 6.3) a un gruppo di utenti definito dal Committente stesso (ad

esempio i dipendenti del Committente), il Fornitore potrà gestire i relativi pagamenti secondo le modalità e i costi previsti nell'Allegato B) al presente contratto.

ART. -9 DURATA E RECESSO

1. Il presente contratto ha durata di anni cinque dalla messa in esercizio delle infrastrutture per la ricarica e scade automaticamente allo spirare del quinquennio senza la necessità di alcuna formalizzazione. Nei tre mesi antecedenti alla scadenza, le Parti potranno congiuntamente richiedere la prosecuzione del servizio di anno in anno, al corrispettivo da definire.
2. E' in ogni caso consentito a ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, tramite comunicazione scritta (racc. r.r. o PEC), che dovrà essere trasmessa all'altra parte almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.
3. Al termine del Contratto, le infrastrutture di ricarica, gli impianti, le attrezzature costituenti le stazioni di ricarica rimarranno nella proprietà del Committente; ogni informazione, sia tecnica che gestionale, ed in genere qualsiasi altro dato relativo alla gestione del Servizio rimarrà invece di esclusiva titolarità del Fornitore, non acquisendo il Committente su tali dati e informazioni alcun diritto di alcun genere, anche di natura intellettuale e/o industriale.

ART. 10 - GARANZIE

1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso delle conoscenze, competenze e dell'esperienza tecnico-professionale nonché di disporre dell'organizzazione dei mezzi e del personale necessari ai fini dell'adempimento del Servizio. È fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 3.2 e 3.3.

ART. 11 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. Il Fornitore potrà cedere e/o subappaltare, in tutto o in parte, il Contratto, previa autorizzazione del Committente con provvedimento del Direttore del Servizio competente, da prestarsi nelle forme stabilite dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
2. Il Committente anche senza alcuna particolare formalità, potrà sempre richiedere che le prestazioni siano svolte direttamente dal Fornitore, il quale è solidalmente responsabile per le prestazioni del sub-appaltatore.
3. La cessione di eventuali crediti è comunque soggetta all'art. 106 del d.lgs., 50/2016.

ART. 12 - RISERVATEZZA

1. Ciascuna Parte si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi all'altra Parte di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all'attività svolta da ciascuna Parte, i suoi beni e il suo personale, acquisita durante lo svolgimento del Servizio (di seguito "**Informazioni Riservate**").

2. Alla cessazione del Contratto, per qualsiasi motivo questa intervenga, ciascuna Parte si impegna a restituire prontamente all'altra (nel formato che sarà rispettivamente indicato) o, in alternativa, a prontamente distruggere, tutte le Informazioni Riservate eventualmente in proprio possesso, senza trattenerne copia alcuna, neanche per fini di archiviazione.
3. Resta inteso che la previsione di cui al precedente punto 1 non impedisce a ciascuna parte di divulgare e trasmettere le Informazioni Riservate (i) ai revisori contabili propri o della sua controllante; (ii) alla controllante; (iii) a consulenti e collaboratori che debbano essere informati, per l'espletamento del loro mandato, delle Informazioni Riservate; (iv) all'autorità giudiziaria o amministrativa, ove tale divulgazione e trasmissione sia richiesta in forza di un ordine o provvedimento di tali autorità, ovvero in ottemperanza a norme imperative; (v) nelle competenti sedi giudiziali, ove tale divulgazione o trasmissione sia necessaria all'esercizio di un diritto delle Parti.

ART. 13 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

1. Qualsivoglia modifica e/o integrazione al presente Contratto è valida solo se risultante da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del Contratto è attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 15 - VARIE

1. Le Parti danno espressamente atto che non ricorrono le condizioni di applicabilità degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., in quanto le clausole del presente Contratto sono state oggetto di specifica negoziazione tra le Parti medesime.
2. Salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1419 cod. civ., l'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola o disposizione del presente Contratto non comporterà la nullità o invalidità delle altre clausole e disposizioni o dell'intero contratto.

Luogo e data

Il Fornitore

EMOBITALY S.r.l.

Il Committente

.....

CONTRATTO DI GESTIONE
DI
INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

ALLEGATO A

Il corrispettivo previsto dall'art. 5 è pari a € **954,00**, IVA esclusa, per ogni anno di durata del contratto. In caso di durata inferiore, o per il periodo frazionato dell'anno, il corrispettivo sarà dovuto in base all'effettivo periodo di durata.

L'importo è riferito all'infrastruttura identificata dai seguenti dispositivi di ricarica:

- n. **2** unità cod. **ES-XP202xxx/S-MS** "Colonnina 2x [X-Line] – Fino a 22 kW per presa – n. 2 Prese Tipo 2 – Smart (MASTER)"
- n. **6** unità cod. **ES-XP202xxx/S-SL** "Colonnina 2x [X-Line] – Fino a 22 kW per presa – n. 2 Prese Tipo 2 – Smart (SLAVE)"

Le Parti danno atto che il Committente ha già versato, in via anticipata, il corrispettivo relativo ad anni 5 (cinque) del Servizio, pari a € 4.770,00 IVA esclusa. Tale importo è già stato versato direttamente al venditore dell'infrastruttura di ricarica precedentemente elencata, secondo i termini dell'art. 5.3 del Contratto, pagamento di cui il Fornitore riconosce la validità ed efficacia liberatoria nei confronti del Committente.

L'eventuale futura aggiunta di nuove infrastrutture di ricarica comporterà una revisione del corrispettivo di cui all'art. 5 pari a un importo che il venditore dell'infrastruttura di ricarica, sin da ora autorizzato dal Fornitore, andrà a ridefinire con il Committente nell'ottica della prosecuzione del rapporto contrattuale tra le Parti.

Luogo e data

Il Fornitore
EMOBITALY S.r.l.

Il Committente
.....

CONTRATTO DI GESTIONE
DI
INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

ALLEGATO B

L'utente finale effettuerà il pagamento del servizio di ricarica direttamente al Fornitore, secondo modalità operative che dovranno essere preventivamente concordate tra Committente e Fornitore (ad esempio: il Fornitore invia una fattura a fine mese all'utente finale con pagamento mediante addebito diretto SEPA o addebito ricorrente su carta di credito). Il Fornitore si impegna a offrire il servizio di ricarica esattamente alla tariffa decisa dal Committente.

Il Fornitore è responsabile dell'incasso e relativa fatturazione del servizio di ricarica verso gli utenti finali.

Il Fornitore trattiene a titolo di commissione dovuta per l'esecuzione del Servizio il 20% degli importi fatturati agli utenti finali

L'importo rimanente (80%) sarà rimborsato dal Fornitore al Committente; il pagamento dovrà avvenire su base trimestrale e dovrà raggiungere una soglia minima pari a € 50,00, IVA esclusa; nel caso in cui la soglia minima non venisse raggiunta, gli importi non pagati saranno aggiunti al pagamento degli importi maturati nel trimestre successivo, fino al raggiungimento della soglia minima. I dettagli delle sessioni di ricarica e dei relativi importi potranno essere scaricati dalla piattaforma che il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Committente per poter verificare l'operatività dei Punti di Ricarica.

Il Committente emetterà una fattura al Fornitore, relativa agli importi precedentemente determinati.

Il Fornitore, una volta verificata la correttezza degli importi fatturati dal Committente, effettuerà il pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Committente.

Il pagamento degli importi precedentemente determinati verrà eseguito solo a condizione che il Committente sia in regola con il pagamento del corrispettivo definito all'art. 5.1 del Contratto. Nel caso in cui il Committente non fosse in regola con il pagamento del corrispettivo relativo ad un determinato periodo, il pagamento di tutti i rimborsi spettanti al Committente per quel determinato periodo potrà essere sospeso dal Fornitore e sarà effettuato solo nel momento in cui il Committente avrà provveduto al pagamento di tutti gli importi ancora dovuti al Fornitore.

Luogo e data

Il Fornitore
EMOBITALY S.r.l.

Il Committente